



Comune di Campodenno



Comune di Sporminore



Comune di Ton

Rep.02-2021 atti privati

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI CAMPODENNO ED IL COMUNE DI SPORMINORE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI GARA VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI OPERE, ACQUISTI DI BENI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36, TER 1 DELLA L.P. 23/1990 E DELL'ART. 35 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 3 MAGGIO 2018 N.2 e ss.mm.

L'anno DUEMILAVENTIUNO il giorno 30 del mese di novembre, tra le parti:

- 1. COMUNE DI CAMPODENNO**, in persona di Daniele Biada, nato a Mezzolombardo il 29/03/1970, Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 26 di data 30/11/2021 divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale BDIDNL70C29F187B; -----
- 2. COMUNE DI TON**, in persona di Ivan Battan, nato a Mezzolombardo il 26/12/1969, Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 25 di data 29/11/2021, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale BTTVNI69T26F187L; -----
- 3. COMUNE DI SPORMINORE**, in persona di Diego Giovannini, nato a Cles il 20/06/1989, Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 21 di data 29/11/2021, immediatamente eseguibile, codice fiscale GVNDGI89H20C794L; -----

Considerato che:

- alla luce dell'esigenza di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e delle disposizioni recate dal comma 3 bis dell'art. 33 del D. Lgs. 163/2006, l'art. 40 della L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14 ha integrato la L.P. 23/1990 aggiungendo l'art. 36 ter, rubricato "*Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o acquisti di beni e forniture*". In base a tale nuovo disposto normativo (fatti salvi gli interventi d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria realizzati con contributi o finanziamenti a carico del bilancio provinciale all'affidamento dei quali si procede, salvo eventuale deroga, avvalendosi della Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti: "*2. ... i Comuni affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo*

*alla centrale di committenza prevista dall'art. 39 bis, comma 1 bis, lettera a) della L.P. 16 giugno 2006, NR. 3 – (A.P.A.C.) – o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima Legge. I Comuni non soggetti a gestione associata procedono all'affidamento stipulando un'apposita **convenzione** con le gestioni associate o con altri Comuni non appartenenti ad esse”.*

- nel Protocollo di finanza locale per il 2012, siglato il 28 ottobre 2011, Provincia e Consiglio delle autonomie locali hanno dato atto che “nell'ambito dell'ordinamento provinciale, la maggiore efficienza nella gestione delle funzioni e dei servizi generali si raggiunge con l'attuazione della legge di riforma istituzionale e a tale fine si ritiene fondamentale delineare un percorso che porti gradualmente le Comunità ad assumere anche il ruolo di supporto operativo a favore dei Comuni per la gestione dei servizi comunali”;
- nel medesimo atto le Parti hanno concordato sull'opportunità di prevedere, in una prima fase, che i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti esercitino in forma associata mediante le Comunità i compiti e le attività relativi alle funzioni in materia di: sportello unico delle attività produttive con progressiva estensione all'intero settore commercio, entrate, informatica, contratti e appalti;
- l'articolo 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), come da ultimo modificata dalla L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013), conformemente a quanto previsto da detto Protocollo d'intesa, ha disciplinato le gestioni associate obbligatorie mediante le Comunità, prevedendo che dal 1° luglio 2013 i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante le Comunità di appartenenza o accordi tra più Comunità, i compiti e le attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, contratti e appalti di lavori servizi e forniture, informatica;
- la legge finanziaria ha rinviato ad una specifica deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di gestione associata, tenendo conto delle peculiarità organizzative presenti in ogni singolo territorio; ha demandato inoltre alla deliberazione l'individuazione dei termini e delle modalità con le quali è definito lo schema di convenzione per l'esercizio dei compiti e delle attività in forma associata, nonché i termini per la sottoscrizione della convenzione, che disciplina i connessi rapporti giuridici e finanziari; ha, infine, disposto che tale deliberazione preveda che specifici ruoli nell'organizzazione e nella programmazione dei compiti e delle attività svolte in forma associata siano assegnati a un organismo composto dai Sindaci e dal Presidente della Comunità;
- tale provvedimento è stato approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1449 di data 6 luglio 2012, che ha recepito alcune modifiche proposte dal Consiglio delle autonomie locali ai fini dell'intesa; - la deliberazione predetta dispone che le gestioni associate sono svolte a seguito e sulla base di una convenzione stipulata tra i Comuni e le Comunità ai sensi di quanto previsto dall'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e che nell'ambito della convenzione sono individuati gli strumenti di coordinamento e di rappresentatività dei Comuni sui diversi domini decisionali e definiti i ruoli e le responsabilità del Responsabile del servizio e degli eventuali altri attori che partecipano all'erogazione del servizio;
- lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nell'art. 35 e 159 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e ss.mm. Ed i.,

che lo classifica quale accordo amministrativo, da stipulare da parte dei Comuni tra di loro ovvero con altre forme associative, unioni di Comuni o altri Comuni o altri Enti pubblici locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti e, inoltre, per l'avvalimento da parte di un Comune degli uffici di un altro Comune;

- il comma 2 dell'art. 9 bis della L.P. 3/2006 (aggiunto dalla L.P. 12/2004) stabilisce, inoltre, i criteri in base ai quali la Provincia dovrà individuare gli ambiti associativi relativi ai Comuni con meno di 5.000 abitanti: in particolare la contiguità territoriale dei comuni e l'appartenenza degli stessi al medesimo territorio di comunità, criteri tenuti in considerazione anche per la stipulazione della presente convenzione;
- in base a quanto disposto dal comma 1, dell'art. 36, ter 1 della L.P. 23/1990 sopracitato, i contratti per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi d'importo superiore alla soglia comunitaria sono comunque affidati *“avvalendosi dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del Bilancio provinciale”*, fatte salve le eventuali deroghe a tale obbligo che saranno disposte mediante deliberazione della Giunta Provinciale;
- il comma 2, ultimo capoverso dell'articolo di cui al punto precedente dispone che *“... i Comuni possono procedere in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale”* (ad oggi Euro 47.000,00 per servizi e forniture ex art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990 – Euro 50.000,00 per lavori ex art. 52, comma 9 della L.P. 26/1993);
- l'art. 8, comma 3.2.1, lettera b) della L.P. 27/12/2010 n. 27 ed il comma 3.2bis del medesimo articolo, prevede per i Comuni la facoltà di aderire volontariamente ad una gestione associata o la costituzione di una gestione associata con altro Comune, per la durata minima di cinque anni;
- in attuazione di quanto previsto dalla sopracitata lett b) del comma 3.2.1 dell'art.8 della L.P. 27/12/2010 n. 27 e dal comma 3.2bis del medesimo articolo, per i Comuni che intendono aderire volontariamente ad una gestione associata le condizioni sia in termini temporali che di costi e di assunzioni del personale sono disciplinate dalla deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 1504 del 10/09/2021;
- la L.P. 23.12.2019, n. 13 *“Legge di stabilità provinciale 2020”* ed in particolare l'art. 6 *“Modifiche della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), riguarda la soppressione dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali”*. Atteso che il comma 3 del citato art. 6 della L.P. 13/2019 dispone che *“A seguito dell'abrogazione prevista dal comma 1 le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 continuano a operare, ferma restando la possibilità di modificarle o di recederne, secondo quanto previsto dal comma 4, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni;*
- il successivo comma 4 dispone che *“Per assicurare a tutti i comuni coinvolti nelle gestioni associate obbligatorie la possibilità di adeguare la propria organizzazione alle eventuali modifiche introdotte a seguito delle abrogazioni previste dal comma 1, lo scioglimento della convenzione, il recesso di uno o più aderenti alla convenzione o la modifica delle funzioni oggetto di gestione associata producono effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali, solo se tali decisioni sono condivise da tutte le amministrazioni coinvolte. Se le amministrazioni non trovano un*

accordo, la volontà del comune di recedere dalla convenzione produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale;

- il successivo comma 5 del citato art. 6 della L.P. 13/2019 “Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, prevede che resta ferma la possibilità di stipulare nuove convenzioni secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale;
- a seguito del recesso del Comune di Denno la convenzione sottoscritta nel 2016 fra i Comuni di Campodenno, Denno, Ton e Sporminore è decaduta;
- i Comuni di Campodenno, Ton e Sporminore ora hanno la necessità di attivare le procedure di appalto dei lavori, di acquisti su mercato elettronico, di acquisizione di beni e servizi. L'art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990 al comma 2 ter specifica *“Fino all'introduzione del sistema di qualificazione provinciale previsto dal comma 2 bis, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti affidano i contratti per l'acquisizione dei lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge o, se non sono soggetti all'obbligo di gestione associata, stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.”*

Le Amministrazioni di Campodenno, Ton e Sporminore hanno convenuto di gestire temporaneamente il servizio di edilizia pubblica riferita agli appalti delle opere pubbliche, nonché dei servizi ed agli acquisti di beni, costituendo convenzione di gestione degli appalti dei lavori, degli acquisti di beni e servizi e forniture con mercato elettronico, ai sensi degli articoli 35 e 159 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n.2 e ss.mm. ed i., proseguendo la gestione fino al 31/12/2026.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 CONVENZIONE

I Comuni di CAMPODENNO, TON e SPORMINORE convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., in forma associata attraverso la presente convenzione le seguenti funzioni:

- 1) Tutte le procedure di gara relative all'affidamento di lavori pubblici per le opere indicate da ciascun Comune nei rispettivi programmi politici, DUP e Bilancio di Previsione annuali e pluriennali;

ai sensi della L.P. 26/1993 e ss.mm. ed i. e del relativo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, nr. 9-84/Leg. e ss.mm. ed in particolare:

- confronti concorrenziali volti all'affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche;
- confronti concorrenziali relativi all'affidamento di lavori in economia ex art. 52 della L.P. 26/1993;
- affidamento di lavori pubblici mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata ai sensi dell'art. 30 e seguenti della L.P. 26/1993 e ss.mm.;

- procedure volte all'affidamento di lavori pubblici mediante concessione secondo le modalità previste al Capo VII della L.P. 26/1993 e ss.mm.;
- 2) procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi per le opere elencate nel paragrafo precedente punti dalla a) alla g) mediante l'utilizzo del mercato elettronico gestito dalla Provincia Autonoma di Trento ovvero gestito da CONSIP S.p.A., mediante l'adesione alle Convenzioni gestite dall'A.P.A.C. e alle Convenzioni CONSIP S.p.A. o mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente ai sensi della L.P. 23/1990 e ss.mm. o di altre normative speciali in materia, anche mediante acquisto centralizzato limitatamente alle procedure che, per tipologia, caratteristiche e importi, consentono ai singoli Comuni firmatari di raggiungere delle economie complessive. Rimane nella esclusiva competenza di ciascuno dei Comuni associati la facoltà di ricorrere agli acquisti e forniture mediante spese a calcolo senza ricorrere ai sistemi telematici di negoziazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 8, comma 3 bis, della L.P. 27/2010 come introdotto dall'art. 6 della L.P. 22 aprile 2014, nr. 1;
- 3) procedure per l'acquisizione di beni e servizi mediante l'adesione alle Convenzioni gestite dall'A.P.A.C. e alle Convenzioni CONSIP S.p.A. per le opere elencate nel paragrafo precedente punti dalla a) alla g).

Il Comune di CAMPODENNO, il Comune di TON ed il Comune di SPORMINORE sono riconosciuti di volta in volta Comune capofila per le opere di rispettiva competenza, e come tale, ciascun Comune assume le funzioni di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.

Periodicamente in sede di Conferenza dei Sindaci, viene verificato l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 2 FINALITA'

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) tendere alla riduzione dei livelli attuali di spesa connessa alla gestione dei servizi associati o comunque mantenere l'invarianza della spesa rispetto ai limiti degli attuali livelli di spesa sostenuta complessivamente dai comuni associati;
- b) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- c) nello svolgimento delle funzioni oggetto della presente Convenzione i Comuni firmatari si impegnano ad implementare le modalità telematiche;
- d) mettere a sistema un principio di reciproca collaborazione fra gli Enti associati nella gestione dei Servizi.

I Comuni di Ton e di Sporminore dovranno comunicare per iscritto al Comune Capofila di Campodenno, le opere pubbliche di propria competenza inserite nel Bilancio di Previsione annuale ed approvato dal Consiglio comunale.

Articolo 3 ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

Il Comune di CAMPODENNO, TON e SPORMINORE, mediante il proprio Segretario Comunale (o Vicesegretario comunale ad esaurimento), con il proprio personale incardinato negli Uffici Tecnici

dei tre Comuni, istruiscono e gestiscono per le opere di rispettiva competenza tutte le procedure concorsuali per gli interventi indicati all'articolo 1), compresa la fase di aggiudicazione.

Nell'ambito della presente convenzione la gestione riguarderà:

- procedure di gara volte all'affidamento di lavori pubblici ai sensi della L.P. 26/1993 e ss.mm., del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, nr. 9-84/Leg.e ss.mm. nonché della normativa nazionale in materia per quanto applicabile;
- procedure di gara rivolte all'affidamento di servizi professionali ai sensi dell'art. 20 della L.P. 26/1993 e ss.mm., del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, nr. 9-84/Leg. nonché della normativa nazionale in materia per quanto applicabile;
- procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico gestito dalla Provincia Autonoma di Trento ovvero gestito da CONSIP S.p.A. o mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente ai sensi della L.P. 23/1990 e ss.mm. o di altre normative speciali in materia, anche mediante acquisto centralizzato limitatamente alle procedure che, per tipologia, caratteristiche e importi, consentono ai singoli Comuni firmatari di raggiungere delle economie complessive;
- procedure per l'acquisizione di beni e servizi mediante l'adesione alle Convenzioni gestite dall'A.P.A.C. e alle Convenzioni CONSIP S.p.A.

Per quanto riguarda gli **appalti di lavori pubblici**, la procedura di gara viene attivata successivamente all'approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara.

Per quanto riguarda **le procedure di acquisizione di beni e servizi**, la procedura di gara viene attivata successivamente all'approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara, nei casi in cui sia prevista l'approvazione dello stesso dall'ordinamento dell'Ente associato.

Ciascun Comune comunica al Comune capofila prima dell'attivazione della singola procedura di gara:

- a) per gli appalti di lavori:
 - denominazione del progetto, l'importo dei lavori con indicazione degli oneri per la sicurezza e la tipologia di gara prescelta;
- b) per gli appalti di servizi professionali:
 - denominazione del servizio, l'importo e la tipologia di gara prescelta;
- c) per gli appalti di servizi e forniture:
 - denominazione del servizio/fornitura, l'importo e la tipologia di gara prescelta, con indicazione del nominativo del referente interno per ciascun lavoro, servizio o fornitura.

Ciascun Comune relativamente alle gare comunicate si impegna attraverso il proprio Servizio Tecnico e di Segreteria, a prestare la massima collaborazione e consulenza circa modalità procedurali da seguire, la modulistica di gara da adottare e la verifica della documentazione presentata in sede di offerta, anche attraverso la partecipazione, se richiesta, del personale alle sedute di gara.

È compito di ciascun Comune aderente, per le procedure di proprio interesse, provvedere all'acquisizione dei relativi C.U.P e C.I.G. ed all'attivazione del sistema A.V.C.Pass. La collaborazione fra Comuni aderenti attraverso i rispettivi uffici segreteria e lavori pubblici, si estende a tali adempimenti.

Completata la procedura di aggiudicazione, ciascun Comune informa l'altro Comune anche mediante semplice comunicazione e-mail.

Il contenzioso eventualmente insorto e relativamente alla procedura di affidamento rimane a totale carico del Comune aderente. Tutte le spese legali e di giudizio rimangono a totale carico del Comune aderente interessato al contenzioso.

Nell'espletamento delle competenze di cui alla presente convenzione il Dirigente Responsabile del Comune aderente potrà assegnare la delega delle competenze di gestione delle procedure previste al Responsabile del competente ufficio del Comune di riferimento dell'opera pubblica o dell'acquisto, ivi compresa la presidenza della procedura di gara, la corrispondenza connessa e conseguente alla procedura stessa, la stipulazione dei contratti nei casi di utilizzo del mercato elettronico.

Il rapporto organico degli addetti al servizio associato è in capo all'Ente di rispettiva appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nell'Ente di appartenenza; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale (comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 7), gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

Articolo 4 **CONFERENZA DEI SINDACI**

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente atto. È composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. È convocata su iniziativa di uno dei Sindaci e dallo stesso o suo delegato, presieduta.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano finanziario;
- c) vigila e controlla l'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
- d) gestisce le relazioni sindacali.

Funge da Segretario, il Segretario del Comune Capofila di Campodенno, che promuove la convocazione. Il Segretario può delegare il Vicesegretario ad esaurimento o il Responsabile del Servizio Tecnico di uno dei tre Comuni associati.

Articolo 5 **RAPPORTI FINANZIARI**

Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2, saranno individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci, le modalità di riparto di eventuali spese comuni.

Nella programmazione dell'attività dei Comuni aderenti la convenzione si dovrà tenere conto della disponibilità delle singole amministrazioni a mettere a disposizione le risorse necessarie.

Articolo 6
DECORRENZA E DURATA

1. La durata della presente convenzione è stabilita in 5 anni dalla sottoscrizione della presente e fino al 31/12/2026, da rinnovare alla scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010. I Comuni si impegnano fin d'ora ad effettuare, entro un congruo periodo di tempo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, una valutazione complessiva della gestione associata disciplinata dalla presente convenzione, nonché a rivedere, se del caso, il numero dei dipendenti messi a disposizione della gestione associata, i relativi orari settimanali di messa a disposizione, nonché i criteri di riparto della spesa tra gli Enti aderenti alla convenzione.
2. In caso di recesso di singole amministrazioni da tale accordo si applicano in ogni caso le disposizioni previste al comma 4 dell'art. 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 e successive modificazioni.
3. In caso di recesso la risoluzione della convenzione avrà decorrenza dalla data concordata dalle parti mentre, nel caso di recesso unilaterale avverrà decorsi 90 giorni dalla comunicazione dell'ente recedente all'altro ente della deliberazione divenuta esecutiva.
4. Al momento dello scioglimento della convenzione cesserà la Centrale di Committenza istituita con la gestione associata del Servizio Appalti e ciascun Comune provvederà autonomamente, nei termini e con le modalità previste dalla normativa, ad effettuare gli appalti delle opere pubbliche e dei servizi, nonché agli acquisti dei beni e forniture su mercato elettronico. -----

Articolo 7
AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, deve essere presentata a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione si pronuncia la Conferenza dei Sindaci seguita dall'approvazione in Consiglio comunale da parte di tutti i Comuni coinvolti.

Articolo 8
RISOLUZIONI DI CONTROVERSIE-

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito dell'Organo di governo di cui all'articolo 4.
2. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'Ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei Sindaci, le Giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente alla soluzione concordata da comunicare ai rispettivi Consigli comunali.

Articolo 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art.18 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso la sede del servizio segreteria per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Segretario generale della gestione associata, ognuno per la parte di

competenza.

3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 10

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato fra Enti Pubblici territoriali) in base all'art. 16 della tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 ss.mm. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione in caso d'uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico dei Comuni associati in parti eguali.

Letto, confermato e sottoscritto per la Amministrazioni Comunali in data 13/12/2021

IL SINDACO DEL COMUNE DI
CAMPODENNO

Daniele Biada

IL SINDACO DEL COMUNE DI
SPORMINORE

Diego Giovannini

IL SINDACO DEL COMUNE DI TON

Ivan Battan